

ALLEGATO A

SEZ. A QUADRO PRESCRITTIVO GENERALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

L'area oggetto di intervento è situata in località "San Pietro" di Torre San Patrizio, per una superficie complessiva pari a 11,5 Ha posta alle quote comprese tra 110 e 170 m circa s.l.m. L'ingresso all'area è consentito da una strada comunale, direttamente collegata alla Strada Provinciale 219, detta "Mezzina", che conduce alla zona interna del sito dove attualmente, nella porzione meridionale, è situata la discarica SAM s.r.l.

L'intervento in progetto è coerente con la vigente disciplina del PRG del Comune di Torre S. Patrizio, in quanto l'opera, ricadente in **F3 - Aree per attrezzature di interesse comune, per pubblici servizi** (art. 40 nt). Tale ambito urbanistico viene disciplinato dall'art. 40 nel quale si prevedono parti di territorio destinate alle attrezzature ed ai servizi di interesse generale, quali mercati, servizi tecnici ed amministrativi per le reti telefonica, elettrica, idrica, del gas, per la depurazione delle acque, oltre a tutti i servizi e impianti legati alla gestione dei rifiuti".

L'intervento prevede come **variante in corso d'opera** al progetto dell'impianto di compostaggio autorizzato la realizzazione di una fase di digestione anaerobica preliminare al processo di compostaggio finalizzato al recupero dei rifiuti. In merito alla programmazione pubblica di settore, va evidenziato che le operazioni di recupero (come quella di trattamento dei rifiuti organici con biodigestori) non soggiacciono alla privativa pubblica, quindi non sono sottoposti al governo del gestore unico integrato ed offrono al libero mercato la loro capacità in contesti non vincolati.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Il progetto prevede la realizzazione come **variante in corso d'opera** al progetto dell'impianto di compostaggio di un impianto di produzione di biometano a basso impatto ambientale, mediante recupero e trattamento (digestione anaerobica ed aerobica) della frazione organica biodegradabile dei rifiuti solidi.

Il complesso impiantistico è costituito una sezione di produzione di biogas da digestione anaerobica e successivo upgrading, da una sezione aerobica per il compostaggio del digestato prodotto nelle precedenti fasi.

L'impianto in progetto ha una potenzialità di trattamento (R3) di 50.000 t/anno a cui si aggiungono 12.000 t/anno di strutturante. Le tipologie di rifiuti ammessi al trattamento anaerobico (R12/R3) sono identificate dai seguenti codici EER riportati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	Codice EER	CARATTERISTICA	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO
Frazione organica da R.S.U. raccolta separatamente	20 01 08	Matrice organica	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R 12 - R3
	20 03 02	Matrice organica	Rifiuti dei mercati	R 12 - R3
Rifiuti dalla produzione primaria	02 01 06	Feci animali	Rifiuti biodegradabili	R12 - R3

Rifiuti della preparazione e lavorazione di prodotti di origine animale	02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Rifiuti biodegradabili	R12 - R3
Rifiuti della preparazione e lavorazione di prodotti alimentari	02 03 04	Scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione	Rifiuti biodegradabili	R12 -R3
Rifiuti industria lattiero-casearia	02 05 01	Scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione	Rifiuti biodegradabili	R12 - R3
Rifiuti industria dolciaria e della panificazione	02 06 01	Scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione	Rifiuti biodegradabili	R12 - R3
Rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche	02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima.	Rifiuti biodegradabili	R12 - R3
	02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	Rifiuti biodegradabili	R 12 - R3
	02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Rifiuti biodegradabili	R12 - R3

In riferimento al codice EER 020106 si specifica che saranno ammessi in impianto *rifiuti esclusivamente provenienti da piccole aziende agricole e non da allevamenti intensivi-industriali*.

Le tipologie di rifiuti ammessi al trattamento aerobico (R13/R3) sono identificate dai seguenti codici EER riportati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO
Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	02 01 03	Scarti di tessuti vegetali	R3 – R13
Rifiuti dalla lavorazione del legno	03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	R3 – R13
Rifiuti dalla lavorazione della carta	03 03 01	Scarti di corteccia e legno	R3 – R13
Rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali	02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3 – R13
	02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima.	R3 – R13
	02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	R3 – R13
	02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3 – R13
Rifiuti di giardini e parchi	20 02 01	Rifiuti biodegradabili	R3 – R13

Dalla digestione anaerobica, alimentata con 50.000 t/a di rifiuti in ingresso si origineranno due flussi:

- 7.000.000 Nm³/a di biogas;
- 12.500 t/a circa di digestato solido.

Il digestato solido derivante dalla fase anaerobica verrà poi avviato alla fase aerobica di compostaggio prevista nell'istallazione per ultimare la filiera di processo secondo le procedure

previste negli elaborati progettuali per la produzione di ammendante compostato di qualità per il mercato nazionale.

Il biogas subirà invece un successivo processo di purificazione ed upgrading per la produzione di biometano. Si stima una produzione massima di biometano compresa tra i 4.800.000 Sm³/anno ed i 5.200.000 Sm³/anno. Il biometano prodotto sarà compresso a 220 bar e distribuito per la autotrazione, così come definito dal 'Decreto biometano';

MODIFICA SOSTANZIALE DEL PROGETTO APPROVATO

La proposta progettuale prevede rispetto allo stato autorizzato con Provvedimento n. 1354 del 11.08.2021 (prot. n. 881.21) del SUAP Piceno Consind, rilasciato in attuazione della determinazione dirigenziale n. 67 del 08.07.2021 (R.G. n. 473) la realizzazione di tutte le componenti impiantistiche a servizio della nuova fase anaerobica ed alla gestione del biometano prodotto. Tali modifiche determinano variazione alla configurazione dell'impianto di depurazione delle acque di processo e di lavaggio dei mezzi, alle piazzole di scarico dei rifiuti oltre che alla viabilità interna dello stabilimento. Vengono inseriti nuovi fabbricati a servizio delle lavorazioni. Viene modificato in parte il fabbricato trattamenti nella sezione che ospitava in origine la fase aerobica su biocelle. Sezione rimossa con questa variante in corso d'opera. Viene inoltre realizzata una vasca di laminazione in terra e materiali sintetici impermeabili per garantire l'invarianza idraulica.

Tutta l'area dell'impianto sarà dotata di una schermatura arborea come descritto nell'elaborato **ARC.11 Progetto del verde** con effetti di mitigazione visiva delle strutture e delle attrezzature e indirettamente con un incremento della biodiversità della zona.

Con elaborato AIA 08 rev. 1 del 04/03/2021 è stata determinata l'esclusione dalla presentazione della Relazione di Riferimento.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE IMPATTI

LOGISTICA DEGLI SPOSTAMENTI/CONFERIMENTI

La Strada Provinciale n. 219 "Mezzina", è la principale opera infrastrutturale della zona, si sviluppa a partire dalla Strada Statale n. 77, bivio Montecosaro fino alla provinciale Girola del comune di Fermo, il tutto per un tratto di 15 km ricadenti nei comuni di Sant'Elpidio a Mare, Montegranaro, Monte Urano, Torre San Patrizio e Fermo, la strada è solitamente esposta a un traffico di modesta entità. Tale viabilità verrà utilizzata per la maggior parte dei conferimenti presso l'impianto autorizzato (mezzi pesanti). Per ciò che riguarda i mezzi del personale impiegato o quelli di raccolta nei comuni limitrofi, gli stessi potranno utilizzare le reti infrastrutturali locali.

In conclusione si può affermare che la stragrande maggioranza del traffico pesante utilizzerà, per raggiungere l'impianto, l'asse infrastrutturale composto dall'autostrada A14 (Uscita Civitanova Marche), la Strada Statale n.77 e infine la Strada Provinciale n. 219, con ingresso nella stessa all'altezza della zona industriale Brancadoro di Sant'Elpidio a Mare.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'approvvigionamento di acqua potabile per uso igienico-sanitario avviene mediante la realizzazione di un nuovo allaccio idrico a servizio degli uffici e dei nuovi fabbricati in progetto assicurata dalla Tennacola SpA - Gestore del servizio idrico integrato,

La fornitura viene concessa solo per uso igienico-potabile alle seguenti condizioni:

- dovranno essere rispettati gli aspetti tecnici ed idraulici dell'allacciamento così come definiti dal disciplinare tecnico avente ad oggetto "Regolamento per la fornitura del Servizio Idrico Integrato" disponibile sul sito internet aziendale;

- obbligo di comunicazione al Tennacola Spa di eventuali approvvigionamenti anche parziali da fonti diverse dal pubblico acquedotto, installare eventuali apparecchiature di misurazione per tali attingimenti. L'intestatario dovrà richiedere un codice utenza da apporre sul contatore per la misura dell'acqua prelevata;

L'approvvigionamento di acqua per uso industriale avviene mediante un ciclo chiuso che prevede il riutilizzo dell'effluente in uscita al trattamento di depurazione oltre che l'integrazione con una parte di quelle raccolte attraverso la regimazione idrica delle acque meteoriche.

La ditta inoltre è stata autorizzata dalla Regione Marche Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Fermo, prot. 1440448 del 24.11.2021, (ns prot. n. 17891 del 24.11.2021), alla ricerca di acque sotterranee da falda freatica, appartenente al bacino idrografico del Torrente Ete Morto, per uso industriale, uso igienico e assimilati, mediante la perforazione di n. 3 pozzi, catastalmente individuati al Foglio 5 Par.lle nn. 113,204,144. Il richiedente, in caso di esito positivo del sondaggio e successivamente all'approvazione del certificato di conformità, è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 05/2006 e s.m.i., istanza di nuova concessione di piccola derivazione di acqua pubblica, allegando il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione, modulandolo sulla base dei risultati effettivi della perforazione eseguita.

ACQUE SOTTERRANEE

Per il monitoraggio delle acque profonde verranno realizzati due piezometri, posti a monte e valle dell'impianto come riportato negli elaborati progettuali. Prima dell'inizio dell'attività di trattamento dei rifiuti mediante digestione anaerobica e compostaggio saranno prelevate ed analizzate le acque dei piezometri e stabiliti i valori di fondo delle acque profonde.

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Le acque di prima pioggia di dilavamento delle superfici adibite al transito dei mezzi e al lavaggio delle ruote degli stessi vengono recapitate in una vasca di accumulo di 150 mc, prima di essere immesse in un impianto di trattamento (filtro a cartuccia/coalescenza ed eventuale disinfezione).

Le acque di seconda pioggia vengono escluse dall'impianto di trattamento, miscelate con le acque meteoriche di dilavamento delle coperture ed immesse in una vasca di accumulo e rilancio di 50 mc (Tavola FG_01 Rev.09 del 08/04/2022) ai fini del riutilizzo che prevede il lavaggio delle superfici e l'uso irriguo (piante di mitigazione visiva).

La frazione delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture e di seconda pioggia che non viene destinata al riutilizzo, viene miscelata con le acque di prima pioggia provenienti dall'impianto di trattamento ad esse dedicate. Questa miscela viene convogliata nella vasca di laminazione che immette nel corpo idrico superficiale (fosso San Pietro) il contributo ricevuto, dopo averlo temporaneamente trattenuto per fini di invarianza idraulica. Il bacino di laminazione è realizzato sfruttando una zona topografica depressa che verrà opportunamente impermeabilizzata per essere legittimata a ricevere le acque di prima pioggia. L'invaso riduce la quantità laminata verso il corpo idrico superficiale e calмира i picchi di piena durante i fenomeni meteorici più intensi. Per tale scarico l'impresa ha ottenuto autorizzazione idraulica dalla Regione Marche Servizio tutela, gestione e assetto del territorio P.F. Tutela del territorio di Fermo prot. 2755 del 19.02.2021 ai sensi dell'art. 30 della L.R. 05/2006, che dovrà essere perfezionata con la concessione demaniale allo scarico in acque superficiali.

SCARICHI IDRICI

Le acque di processo derivanti dalle fasi di preparazione e di digestione anaerobica nonché quelle relative ai pretrattamenti al compostaggio sono destinate alla depurazione per poi essere in gran

parte riutilizzate nel processo. Prima della fase di depurazione sono presenti due serbatoi di accumulo per lo stoccaggio del digestato in attesa della separazione della fase solida della capacità di circa 1000 mc e un serbatoio di accumulo per il digestato liquido di 500 mc. L'impianto di depurazione utilizzato per il trattamento delle acque di processo è del tipo biologico a fanghi attivi con una sezione di pretrattamento a mezzo strippaggio dell'ammoniaca e affinamento finale su filtri a sabbia.

In termini quantitativi parte delle acque di processo trattate verranno scaricate per circa 60 mc/g in pubblica fognatura nel rispetto dei limiti contenuti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 alla colonna "scarico in rete fognaria" con deroga ai cloruri (3.600 mg/l). La deroga è stata approvata dal Tennacola Spa con parere Prot. n. 77 del 05.01.2022 e valutata dall'ARPAM attraverso l'analisi costi – benefici presentata dalla ditta.

Le acque di lavaggio delle ruote e dei mezzi utilizzati vengono raccolte in una vasca in acciaio dedicata ubicata a quota 143 metri, nella piazzola del deposito del compostaggio, attrezzata allo scopo con un sistema di griglie aperte che immettono nel contenitore. Le acque così raccolte sono trattate con additivi, riutilizzate nel processo di lavaggio e periodicamente allontanate come rifiuto.

Le acque reflue domestiche:

- dei servizi igienici del "fabbricato trattamenti" a quota 143 metri, vengono convogliate ad una fossa di tipo Imhoff dotata di pozzetto fiscale prima dello scarico per dispersione nel suolo;
- provenienti dall'edificio che ospita le docce e gli spogliatoi a quota 156 metri previo passaggio in una fossa di tipo Imhoff vengono recapitate nella pubblica fognatura;
- generate dall'edificio che ospita gli uffici a quota 163 metri vengono inviate direttamente in pubblica fognatura.

MATRICE ARIA

Il processo prevede che le operazioni che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera avvengano in locali confinati e sottoposti a depressione con un impianto di aspirazione il cui effluente viene trattato in un biofiltro prima di essere immesso in atmosfera.

Tuttavia si ritiene necessario al fine di evitare possibili emissioni diffuse in atmosfera di confinare anche l'operazione di dissabbiatura con appositi pannelli e di porre sotto aspirazione il volume risultante mediante asservimento al sistema di aspirazione presente nel capannone adiacente dedicato alla fase di preparazione della frazione organica.

Le emissioni convogliate prese in esame sono le seguenti:

1. E1 CALDAIA A METANO 1000 kW
2. E2 CALDAIA A METANO 1000 kW di emergenza
3. E3 SFIATO UPGRADING
4. E4 BIOFILTRO
5. E5 TORCIA EMERGENZA (emissione non soggetta ad autorizzazione)
6. E6 COGENERATORE 2400 kW
7. E7 SFIATO IMPIANTO ASSORBIMENTO NH₃

La caldaia denominata E2 è di emergenza, e sarà attivata solo nel caso di guasto della caldaia E1 o del cogeneratore. I valori limite per il biofiltro tengono conto dei valori previsti dalle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti. In particolare per gli odori e per l'ammoniaca è stata prevista sia una soglia di allarme (rispettivamente 200 UO per l'odore e 5 mg/Nmc per NH₃ che un valore limite rispettivamente 300 UO per l'odore e 10 mg/Nmc per NH₃). Il cogeneratore è dotato di un convertitore catalitico per l'abbattimento degli inquinanti.

Per quanto riguarda le emissioni puntuali e diffuse, la ditta ha effettuato la simulazione di ricaduta degli inquinanti, una stima delle emissioni odorigene, per lo stato attuale, di cantiere e per la nuova situazione progettuale.

Le puntualizzazioni scritte fornite in merito alle elaborazioni sono state ritenute sufficienti; in particolare l'ARPAM reputa adeguati i dati forniti dall'azienda in merito alla stima di impatto nei diversi scenari. Non risultano quindi – in linea teorica – impatti significativi sulla qualità dell'aria.

L'ARPAM inoltre precisa che la gestione di tutti i materiali che possono causare emissioni odorigene, dovrebbe essere realizzata in ambienti, anche distinti, in ogni caso confinati, aspirati con convogliamento ad impianto di abbattimento. La ditta con riferimento all'area di carico del compost maturo ha precisato che dette operazioni avvengono sotto tettoia poiché il materiale non ha problemi odorigeni e rammenta che essendo prodotto finito pronto per le operazioni di recupero, lo stesso non determina problematiche di carattere odorigeno. Qualora da tale attività si rilevino in corso d'opera criticità odorigene, la stessa tettoia verrà prontamente tamponata e messa in depressione. Le restanti attività di movimentazione dei rifiuti e dei prodotti finiti di fatto avvengono già in ambiente confinato ed in depressione.

L'ARPAM ritiene che l'incidenza del biodigestore con le emissioni diffuse nel suo complesso, risulti pressoché inesistente, ma rimane attenzionata la predetta tettoia di carico dell'impianto in quanto qualora si dovessero presentare problemi, dovranno essere effettuati gli opportuni interventi da parte della ditta, quali il succitato confinamento.

Il Comune di Monte Urano nel procedimento di VIA ha affermato, che la posizione dell'Ente è quella di proteggere la qualità della vita dei propri cittadini, pur capendo che la maggior parte del problema odorigeno sia causato da altre fonti, non si può condividere che si introducano ulteriori impianti che potrebbero peggiorare il livello dei cattivi odori;

Infine, il Comune conclude invitando le autorità competenti a mettere in moto una serie di controlli volti a sanare la pessima situazione legata a questo problema che continua ad esistere ed a condizionare la qualità dell'aria nel nostro comune. Per quanto sopra il parere del Comune di Monte Urano rimane contrario.

Per il Comune di Torre S. Patrizio l'impianto non va a mitigare gli impatti presenti, benché derivanti da una altra attività produttiva, ma li aggrava.

L'Ente comunale esprime la propria preoccupazione per la matrice odori poiché si è fatto l'impatto cumulativo per l'ammoniaca e le isoconcentrazioni di questa sostanza non raggiungono il centro abitato nonostante periodicamente esso venga investito da cattivi odori.

TUTELA ARCHEOLOGICA E PAESAGGISTICA

(Rif. pareri: prot. n.44 del 22.11.2021, ns prot. n.17786 del 23.11.2021; prot. n.2047 del 23.02.2022, ns prot. n.2803 del 25.02.2022; prot. n. 9069 del 04.08.2022, ns prot. n. 12520 del 05.08.2022)

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, ha approvato il piano di indagini per la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico proposto dall'impresa SAM, realizzato dalla società Cooperativa Abaco, ed ha autorizzato l'esecuzione dei saggi preventivati, in ottemperanza alle prescrizioni precedentemente impartite con nota della Soprintendenza prot. 44 del 22.11.2021. Inoltre la Soprintendenza ha espresso per quanto di competenza, nulla osta ai lavori in progetto in merito all'area di stoccaggio temporaneo del terreno di scavo in loc. Girola di Fermo. Richiamando l'obbligo di ottemperare alle norme del D.lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la

comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di pubblica sicurezza (art. 90). Il parere definitivo per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica ed architettonica sull'opera in oggetto sarà emesso solo ad indagini ultimate, dietro la consegna della documentazione archeo-stratigrafica di rito, completa di rilievi ad adeguata scala recanti la sovrapposizione fra le opere in progetto e le eventuali emergenze archeologiche rinvenute, di cui tener conto nella redazione del progetto esecutivo.”

In merito alla tutela archeologica dei resti della Chiesa di San Pietro, preso atto della non interferenza diretta delle opere connesse alla realizzazione dell'impianto e del piano delle indagini proposto che garantiscono comunque il mantenimento in sede del bene e la possibilità di verifica dell'estensione dei resti e dello stato di conservazione, la Soprintendenza ritiene necessario che:

- la recinzione e il cancello del passo carrabile siano progettati al fine di garantire la massima permeabilità visiva dalla strada pubblica verso la chiesa e sia posta in opera a carico del proponente apposita cartellonistica esplicativa contenente anche le modalità di accesso al bene da concordare con questo Ufficio e che il proponente sarà tenuto a garantire;
- nell'intorno della chiesa per un buffer di 15 m (area di rispetto) dal perimetro esterno dei resti e fino alla recinzione dell'impianto, formando una L, riferimento tavola ARCH.5a., al netto degli eventuali ulteriori ritrovamenti; il piano di campagna sia lasciato a prato (ad eccezione delle superfici permeabili di progetto) e posto alla quota del piano campagna storico, la strada interna dell'impianto e dell'adiacente piazzale siano realizzati ad una quota uguale o inferiore e con materiali dei colori delle terre, sia prevista una quinta verde tra la chiesa e l'immobile retrostante adibito a officina magazzino tale da nascondere alla vista questo ultimo dalla strada, non siano previsti manufatti in elevato quali recinzioni, muretti, pali di illuminazione;
- rimanga a carico del richiedente la manutenzione costante del verde nella suddetta area e l'illuminazione dei resti connessa all'illuminazione dell'impianto, da concordare con questo Ufficio;
- si deve garantire il libero accesso dalla strada comunale e si mantengono tutte le altre prescrizioni della Soprintendenza per la sistemazione dell'area, compresi almeno due punti di illuminazione. Per l'accesso alla Chiesa si deve prevedere un accesso dedicato per i visitatori separato dall'area manovra ed accesso mezzi all'impianto, nello specifico un accesso pedonale in sicurezza con previsione di un piccolo spiazzo per sosta autovetture. Per quanto riguarda la recinzione dell'area delle bombole deve essere meno impattante possibile quindi solo rete metallica.

Sempre in merito alla tutela archeologica vista le necessità di realizzare un nuovo tracciato fognario in ambito di rischio archeologico medio, per quanto concerne lo scavo di trincea per la posa di una nuova condotta fognaria, si richiede che tutte le operazioni di scavo e cantierizzazione che prevedono movimento terra siano condotte in regime di sorveglianza in corso d'opera sotto la direzione scientifica della Soprintendenza da parte di archeologi professionisti. Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti indicazioni di dettaglio:

- tutte le attività di indagine dovranno essere eseguite sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza e con il controllo in cantiere di personale specializzato che, per espressa previsione dell'incarico ricevuto dal Committente, prenderà accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, ne renderà conto comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagnerà l'andamento dei lavori con adeguata documentazione testuale, grafica e fotografica. Sarà cura della stessa ditta specializzata valutare, momento per momento, l'opportunità di passare allo scavo manuale, nonché, se necessario ad una migliore

comprensione della situazione archeo-stratigrafica, chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo, mentre eventuali emergenze strutturali e/o stratigrafiche individuate dovranno essere definite, ripulite e documentate ad opera del soggetto professionale incaricato;

- in caso di rinvenimenti sarà necessario dar seguito a quanto previsto dall'art. 25 (comma 8 e ss.) del D. Lgs. 50/2016, pertanto qualunque emergenza archeologica individuata nel corso delle operazioni di indagine preventiva dovrà essere stratigraficamente indagata e documentata a cura degli archeologi presenti in cantiere mentre in caso di rinvenimento di sepolture le attività di scavo e messa in sicurezza dei reperti archeologici e osteologici rinvenuti dovranno essere effettuate da un restauratore un antropologo;
- la prosecuzione dei lavori sarà concordata con questo Ufficio che potrà richiedere, se necessario, varianti anche sostanziali al progetto;
- i reperti mobili rinvenuti dovranno, se le condizioni di conservazione lo consentiranno, essere sottoposti a lavaggio, successiva catalogazione e studio preliminare (comprensivo di almeno parziale rimontaggio dei frammenti ceramici), utile a un inquadramento crono-culturale del contesto archeologico. Inoltre i manufatti in precario stato di conservazione e gli eventuali corredi di sepolture dovranno essere sottoposti a restauro conservativo da parte di restauratore qualificato;
- il nominativo della ditta specializzata incaricata e la data di avvio delle attività di scavo dovranno essere trasmessi a questo Ufficio con un anticipo di 15 giorni insieme a un piano dei saggi redatto dagli archeologi incaricati, per la necessaria autorizzazione.

Resta inteso che un parere definitivo per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica sull'opera in oggetto sarà emesso solo a indagini ultimate, dietro la consegna della documentazione archeo-stratigrafica di rito, completa di rilievi ad adeguata scala recanti la sovrapposizione fra le opere in progetto e le eventuali emergenze archeologiche rinvenute, di cui tener conto nella redazione del progetto esecutivo.

Si ricorda, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

SUOLO

Tracciato fognatura

In merito alle operazioni di attraversamento/fiancheggiamento della fognatura su suolo pubblico e alla sua manomissione, sono stati acquisiti i seguenti pareri e relative prescrizioni:

- La Provincia di Fermo Settore Viabilità Infrastrutture ha espresso parere favorevole con nota Prot. 7759 del 24/05/2022 con le seguenti prescrizioni:
 - L'attraversamento dovrà essere eseguito utilizzando idonea macchina spingitubo;
 - Qualora per l'esecuzione dei lavori sia prevista l'occupazione della sede stradale dovrà richiedere allo scrivente Settore l'emissione di un'ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi degli artt. 6 co. 4 e 7 del D.Lgs. 285/1992;
- Il Comune di Torre S. Patrizio ha espresso in conferenza dei servizi seduta del 24.02.2022 nulla osta favorevole al tracciato ed all'attraversamento della fognatura su suolo comunale salvo prescrizioni operative che saranno impartite all'atto della domanda di occupazione di suolo

pubblico. Anche per l'accesso carrabile all'impianto il Comune di Torre San Patrizio esprime nulla osta favorevole;

- il Comune di Monte Urano ha annunciato in sede di Conferenza dei Servizi del 23.11.2021 il parere favorevole per il passaggio della fognatura sulla strada comunale. Poi confermato con parere Prot. 2724 del 24/02/2022;
- Il Comune di Fermo con parere prot. 3165 del 03.03.2022, in merito alla realizzazione della fognatura, esprime parere favorevole alla manomissione di suolo pubblico sulla strada comunale denominata Campiglione Monti, con la prescrizione del rispetto integrale del disciplinare esecuzione scavi approvato con atto di Giunta Comunale n. 299 del 10/10/2017 in particolare richiesta autorizzazione, produzione di cauzione nonché le acquisizioni di tutte le altre autorizzazioni di rito.

Terre di scavo realizzazione biodigestore

In merito al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del DPR 13 Giugno 2017 n° 120 relativo alle terre derivanti dagli scavi di sbancamento (elaborati VIA.05, VIA 05bis e VIA06) per un quantitativo pari a 30.833 mc:

- il volume delle terre da asportare e ricollocare fuori dal contesto impiantistico SAM è pari a 19.916 mc circa per le quali il Comune di Porto Sant'Elpidio con nota prot. n. 9884 del 23.02.2021, ns prot. 2888 del 23.02.2021 ha ritenuto, per quanto di competenza, idoneo il sito individuato come deposito temporaneo, ricadente su terreno distinto catastalmente al foglio 12 part. 510 con destinazione agricola nel vigente PRG comunale e di proprietà della Soc. Ecoelpidiense, accertata l'idoneità dello stesso come specificato dall'art.4 del DPR 120/2017 denominato "Criteri per quantificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti" (vd. Elab. VIA 05bis).
- prima dell'inizio del conferimento delle terre a Porto Sant'Elpidio deve essere effettuata la comunicazione al Comune;
- nella gestione del deposito temporaneo vanno rispettate le indicazioni riportate nella Tav. VIA 06 rev.01 del 24.07.2021)
- il terreno, depositato temporaneamente su terreno distinto catastalmente al foglio 12 part. 510, verrà successivamente utilizzato per la Copertura Superficiale Finale del corpo discarica "Castellano" di Porto S. Elpidio
- prima dell'inizio dei lavori, il proponente comunica in via telematica, all'Autorità Competente a all'ARPAM competente per territorio i riferimenti dell'esecutore del Piano di Utilizzo [art.17 del DPR 120/2017]
- a conclusione dei lavori di scavo e di utilizzo l'esecutore (o il produttore) del Piano di Utilizzo deve inviare la dichiarazione di avvenuto utilizzo [All. 8] all'Autorità Competente, all'ARPAM competente per territorio, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione [art.7 del DPR 120/2017]
- il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato se nel corso delle attività intervengono modifiche sostanziali quali:
 - *l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del Piano di Utilizzo*
 - *la destinazione delle e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel Piano di Utilizzo*

- la destinazione delle rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo
- la modifica delle tecnologie di scavo
- in caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce di scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152.

IMPATTO ACUSTICO

Sulla base dei risultati strumentali ottenuti e delle valutazioni successivamente condotte in via previsionale, si può concludere che il progetto è compatibile con i limiti previsti dalle vigenti leggi in materia di inquinamento acustico, in quanto:

- il clima acustico indagato sul sito è compatibile con l'insediamento dell'impianto;
- la rumorosità connessa all'utilizzo a regime di questo impianto sarà compatibile con i limiti assoluti di immissione sonora previsti dal Piano di Classificazione Acustica vigente, ai sensi del DPCM 14/11/97.

Pertanto, alla luce di quanto illustrato, considerando come recettori sensibili le abitazioni prossime all'area di ampliamento, e visti i risultati previsionali, i livelli acustici di immissione assoluta ed emissione risultano in linea con i limiti previsti dal D.P.C.M. del 14/11/97 così come approvati mediante classificazione acustica del territorio comunale di Torre S. Patrizio *Piano di Classificazione acustica del territorio Comunale del Giugno 2006 (relazione n°43.826)* non risulta necessari interventi di mitigazione del rumore.

SICUREZZA ANTINCENDIO

A seguito della domanda di valutazione del progetto *Variante in corso d'opera al progetto approvato con Det. Dir. N.342RG-42 RS del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso località San Pietro Comune di Torre San Patrizio*. Attività individuate ai p.ti 1.1.C, 2.2.C, 4.2.C, 49.3.C, 36.2.C, 74.3.C, 3.3.C, 2.1.B dell'allegato I al DPR 1.8.2011 n.151, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo ha espresso parere favorevole con nota prot. 4758 del 20/07/2021, alle seguenti condizioni:

Anche per quanto non specificato, o non rilevabile dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica, dovrà essere rispettata la normativa di sicurezza in vigore (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; DM 3/11/2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio"; **DM 03/08/2015** e s.m.i. norma **UNI 10458**, **DM 24/11/84** e s.m.i. **DM 16/04/2008**, **DM 17/04/2008**, **DM 03/02/2016**, **DM 13/07/2011**, **DM 08/11/2019**, **DM 28/06/2002**, ecc.).

Al termine dei lavori e prima di dare inizio all'esercizio dell'attività, il responsabile dell'attività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, dovrà presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio mediante modello MOD.PIN 2 – 2018 SCIA, in duplice copia, allegando la seguente documentazione:

- Copia della presente nota.
- Attestato di versamento ai sensi dell'art. 23 D.Lgs n. 139/06, a mezzo di c/c postale n. 12465639 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Ascoli Piceno, o tramite bonifico bancario (IBAN: IT53 N 07601 13500 000012465639), indicando il C.R.O..

- Dichiarazione e certificazione atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, come indicato nell'allegato II al DM 7/8/2012, in particolare:

a) Mod. Pin 2.1-2018 – Asseverazione – Asseverazione ai fini della sicurezza antincendi, attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando;

b) Relazione tecnica ed elaborati grafici progettuali (allegare solo se non siano già stati esaminati dal Comando: ad es. per attività di cui all'Allegato I, cat. A del DPR 01/08/2011 n. 151);

c) Mod. Pin 2.2-2018 – Cert. REI – Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura), a firma di professionista antincendi di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06;

d) Mod. Pin 2.3-2018 – Dich. Prod. – Dichiarazione inerente i prodotti impegnati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte, a firma di professionista antincendi di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06;

e) Mod. Dich. SCIA – Dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, dalla quale si evincano:

- ✓ i quantitativi delle *sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio*;
- ✓ le caratteristiche degli *impianti o apparecchiature pericolose*;
- ✓ le caratteristiche dei *mezzi di estinzione* (numero, tipologia e classe degli estintori, numero degli idranti, caratteristiche della riserva idrica e del gruppo di pompaggio, ecc.).

f) Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti ai fini della sicurezza antincendio

• Dichiarazione di conformità/rispondenza (in originale) previste dall'art. 7 del D.M. 37/2008 e redatte secondo i facsimili appositamente predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico (corredate di documentazione progettuale a firma di tecnico abilitato);

- ✓ Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, occorre produrre le dichiarazioni di corretta installazione e funzionamento da compilarsi sul modello Mod. Pin 2.4-2018 - Dich. Imp. da parte dell'installatore, corredate di documentazione progettuale a firma di professionista, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti;
- ✓ Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, in assenza di documentazione progettuale, occorre produrre le certificazioni di rispondenza e funzionalità redatte sul modello Mod. Pin 2.5-2018 - Cert. Imp. a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'articolo 16 comma 4 del D.Lgs 139/2006 corredate di documentazione tecnica illustrativa, espressamente specificante il rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali previsti da disposizioni vigenti, relativamente ai seguenti impianti:
 - dell'impianto di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica;
 - dell'impianto fotovoltaico;
 - dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - dell'impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed areazione dei locali;
 - dell'impianto di evacuazione fumi e calore;
 - dell'impianto di estinzione incendi;
 - dell'impianto di rilevazione di fumo, gas e incendio;
 - dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione;
 - dell'impianto di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) Copia degli attestati di idoneità al corso di formazione per "addetto antincendio", ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs. n. 81/08 e della Legge n. 609/96 e al corso di aggiornamento ai sensi della Circ. n. 5987 del 23.02.2011.

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO TUBAZIONI METALLICHE

In virtù dell'Istanza pervenuta all'Ispettorato Territoriale in data 11/03/2021 ed acquisita dal MISE con prot. 38517, con la quale la Soc. SAM S.r.l. ha chiesto, a norma del T.U. di Legge sulle Acque ed Impianti Elettrici (R.D. n.1775 del 11/12/1933) e del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n.259 del 01/08/2003), di poter realizzare le condutture metalliche interrato necessarie all'impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica di rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso loc. San Pietro Comune di Torre San Patrizio (FM), nonché gli elettrodotti MT interrati in cavo cordato ad elica a servizio all'impianto medesimo;

Il MISE vista la documentazione progettuale ed integrativa della società proponente in merito agli elettrodotti MT interrati, le caratteristiche tecniche delle tubazioni metalliche interrato descritte nella tavola IM-07 e le caratteristiche tecniche delle tubazioni metalliche interrato descritte nella tavola IE-02;

Considerato che per la linea elettrica MT interrato in cavo cordato ad elica visibile, vista la tipologia di cavo, sono state presentate Dichiarazione e Attestazione di Conformità, redatte ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis, del D. Lgs.259/2003 che sostituisce a tutti gli effetti il Nulla Osta di competenza di questo Ministero, purché tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente ed alla relativa documentazione progettuale presentata;

Il MISE ha espresso, per quanto di competenza NULLA OSTA favorevole con nota prot. 189376 del 16/12/2021, con l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

- ✓ prestare la massima attenzione negli scavi e nella posa della condotta metallica in corrispondenza di eventuali attraversamenti e/o avvicinamenti alle linee di telecomunicazione, sia aeree che interrato esistenti, effettuando obbligatoriamente in via preventiva "saggi a mano" con conseguente assunzione di ogni responsabilità per gli atti illeciti commessi, e provvedendo ad informare la Soc. Telecom Italia per servizio di assistenza scavi;
- ✓ rispettare per la realizzazione e la posa della condotta metallica, in corrispondenza degli eventuali attraversamenti e/o avvicinamenti alle linee di telecomunicazione, tutte le specifiche tecniche previste dalle norme di settore vigenti con particolare riferimento alla distanza minima da rispettare ed alle protezioni catodiche da porre in essere;
- ✓ rispettare la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", contenuta nel DM 17.04.2008 del Min. dello Sviluppo Economico, nonché rispettare le indicazioni tecniche previste da UNI 9165 e UNI 9860;

Qualora in corso d'opera emergessero incroci e/o parallelismi con linee di telecomunicazioni preesistenti ad oggi non segnalati dal gestore del servizio universale di comunicazione elettronica, questo Ispettorato deve essere contattato in tempo utile per concordare tempi e modalità del sopralluogo che lo stesso si riserva di effettuare in fase esecutiva.

Qualora il progetto di costruzione, modifica e spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate preveda installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica ad uso privato asservita agli impianti, l'installazione della medesima su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, è soggetta ad Autorizzazione Generale ai sensi degli artt. 99 e 104, c.1, lett.b) del d.lgs. 259/2003, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, c. 2, lett. a) e pertanto, necessita dell'apposita dichiarazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, conformemente all'allegato 17 del d.lgs. 259/2003 da inviare a questo Ministero (DGSCERP - Div.II) dopo la realizzazione e nell'esercizio della rete di comunicazione.

SEZ. B**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Ai sensi dell'articoli 29-ter, 29-quater e 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è **approvata** l'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente alla realizzazione e gestione dell'istallazione, come definita dall'articolo 5, comma 1, lettera 1-quater del medesimo decreto, per le attività di cui ai punti **5.3** e **5.4** dell'allegato **VIII** alla parte **II** rilasciata all'impresa SAM S.r.l. (P.I. 01891740449) sul progetto *“Variante in corso d'opera al progetto approvato con Det. Dir. N.342 RG - 42 RS del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano de ammendante compostato misto presso località San Pietro Comune di Torre San Patrizio, FM”*.

A norma dell'art. 29-quater, comma 11, Titolo III-Bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in base all'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto vengono rilasciati o modificati i provvedimenti relativi ai seguenti titoli abilitativi ambientali:

- a) autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 e 213 del D.lgs. n. 185/2006) per la realizzazione dell'impianto e per l'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti non pericolosi;
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I Parte quinta del D.lgs. n. 152/2006);
- c) autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte terza del D.lgs. n. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 208, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è **approvato** il progetto di variante consistente ***nella realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico dei rifiuti organici (FORSU) per la produzione di biometano e aerobico per la produzione di compost***, in località C.da San Pietro in Torre San Patrizio, (il progetto approvato con Det. Dir. N.342 RG - 42 RS del 07.05.2018 era stato modificato con la determinazione dirigenziale n. 67 del 08.07.2021 (R.G. n. 473) di questa Provincia) nel rispetto delle prescrizioni indicate nei punti seguenti:

GESTIONE RIFIUTI**A. Prescrizioni generali**

- 1.1. È fatto obbligo al Gestore di custodire la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di autorizzazione integrata ambientale presso il sito impiantistico IPPC. L'impianto dovrà essere conforme, nelle varie sezioni, alla cartografia allegata alla domanda di AIA;
- 1.2. Le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione tecnica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
- 1.3. È fatto obbligo al Gestore di dotare le diverse sezioni impiantistiche del complesso di adeguata cartellonistica con l'indicazione dell'attività svolta;
- 1.4. All'ingresso del sito deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni nel quale viene indicato il tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono, gli orari di apertura, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato.
- 1.5. Tutto il perimetro dell'area autorizzata deve essere delimitato. Il sistema di controllo e di accesso deve prevedere un programma di adeguate misure volte ad impedire il libero accesso al sito di persone ed animali nonché lo smaltimento illegale e l'abbandono di rifiuti all'interno del perimetro;
- 1.6. È fatto obbligo al Gestore di comunicare ai Vigili del Fuoco, all'Autorità Competente, all'ASUR, all'ARPAM e al Comune di Torre S. Patrizio un numero telefonico a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza;

- 1.7. È fatto obbligo al Gestore, in caso di emergenza ambientale o in caso di incidenti, di provvedere agli interventi di primo contenimento del danno ed attivarsi ai sensi del D.Lgs 152/06 Parte IV titolo V e di seguire le modalità e le procedure definite dal Piano di Emergenza;
- 1.8. È fatto obbligo al Gestore di mantenere disponibile nel sito un deposito di materiali assorbenti e/o neutralizzanti per far fronte a sversamenti accidentali e contenitori vuoti per emergenza;
- 1.9. È fatto obbligo al Gestore di assicurare la presenza nell'insediamento di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto, in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
- 1.10. È fatto obbligo al Gestore di limitare le infestazioni provvedendo puntuale applicazione del programma di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, effettuando in particolare operazioni di disinfezione delle zone di scarico dei rifiuti in ingresso ed operazioni di derattizzazione dell'intero impianto;
- 1.11. Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-decies, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il Gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente atto.
- 1.12. BAT 23 – come stabilito nella conferenza del 24.02.2022 la ditta deve produrre e presentato all'autorità competente prima della messa in esercizio dell'impianto il piano di efficienza energetica che elenca e dettaglia tutte le misure prese per il miglioramento dell'efficienza energetica del processo e delle attrezzature/macchinari e componentistica utilizzata;

B. Prescrizioni costruttive

- 2.1. Ai fini della realizzazione dell'impianto, devono essere rispettate tutte le condizioni e le modalità costruttive, contenute negli elaborati progettuali approvati con questo provvedimento, e tutte le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati, nonché deve essere tenuto conto della tempistica prevista dal cronoprogramma fornito dall'impresa;
- 2.2. I lavori di variante previsti nel progetto approvato, dovranno avere inizio entro **un anno** dal ritiro del presente atto e dovranno completarsi nel rispetto delle indicazioni tecniche, con le modalità e nei tempi cronologici di esecuzione previsti dagli elaborati approvati e, comunque, entro un termine massimo di **tre anni** dal loro inizio; decorsi tali termini, salvo proroga motivata, l'autorizzazione unica perde efficacia. Al riguardo la ditta dovrà comunicare alla Provincia di Fermo, al Comune di Torre A. Patrizio, all'ARPAM - Dipartimento di Fermo, all'ASUR di Fermo la data di inizio dei lavori di variante;
- 2.3. Durante i lavori l'Impresa deve rispettare le indicazioni/prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, che ha approvato il piano di indagini per la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico proposto dall'impresa SAM, realizzato dalla società Cooperativa Abaco, ed ha autorizzato l'esecuzione dei saggi preventivi, in ottemperanza alle prescrizioni precedentemente impartite con nota della Soprintendenza prot. 44 del 22.11.2021.

C. Prescrizioni gestionali

- 3.1. Nell'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti devono essere rispettate le indicazioni gestionali contenute negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento e le successive prescrizioni aggiuntive a quelle già previste nelle precedenti autorizzazioni richiamate in premessa;
- 3.2. È fatto obbligo al Gestore di avere una procedura operativa mirata alla sorveglianza e controllo dell'accettazione del rifiuto compresa di:
- verifiche che i rifiuti in ingresso abbiano caratteristiche compatibili con le modalità di trattamento dell'impianto di destinazione (vedi specifiche prescrizioni);
 - determinazione della massa dei rifiuti;
 - il controllo, durante lo scarico dei rifiuti, finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee tra i rifiuti conferiti;
 - garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso (procedure di registrazione e di conservazione della stessa, utilizzo di database). Le registrazioni devono essere preferibilmente integrate con il registro di carico e scarico, in modo da rendere agevole il controllo di tutto ciò che è inerente ad ogni singolo carico di rifiuto in ingresso;
 - adozione di tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna, alla ricezione e alla lavorazione dei rifiuti al fine di tutelare per quanto possibile la salute degli operatori tramite l'uso di DPI collettivi o individuali e gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché odori, rumore o compromettere le successive operazioni di trattamento.
- 3.3. Nel caso in cui l'esito del controllo dei rifiuti in ingresso sia positivo il conferimento potrà avvenire nelle aree predisposte, impermeabilizzate all'occorrenza e dotate di idonea pendenza e rete di raccolta, mentre in caso di esito negativo del controllo dovrà essere vietato l'ingresso all'impianto con ricusazione del rifiuto ed annotazione motivata nel formulario di identificazione del rifiuto stesso. È fatto obbligo al Gestore di sospendere l'accettazione in caso di conferimenti irregolari per tempi variabili a seconda della gravità delle irregolarità riscontrate;
- 3.4. L'istallazione dovrà essere dotata di un sistema informatico che permetta una corretta gestione degli stoccaggi e dei flussi in entrata e in uscita, e consenta di visualizzare, partendo dai dati riportati nei registri di carico e scarico, il quantitativo e la natura dei rifiuti stoccati, trattati e smaltiti presso terzi autorizzati in ogni momento nelle diverse aree dell'impianto, nonché di indicare, per le suddette aree, la capacità residua rispetto a quella autorizzata con il presente provvedimento;

D. Prescrizioni tecniche biodigestore anaerobico e stabilizzazione aerobica

- 4.1. La potenzialità di trattamento (R3) giornaliera di **200 tonnellate/giorno**, per una potenzialità complessiva di circa **50.000 tonnellate/anno**;
- 4.2. La quantità massima stoccabile per la nuova attività di messa in riserva (**R13**) è pari a **tonnellate 1000** mentre la potenzialità di trattamento delle sostanze strutturanti conferite è pari a 12.000 tonnellate/anno;
- 4.3. Sono ammessi in ingresso all'impianto di trattamento anaerobico i seguenti rifiuti:

TIPOLOGIA	Codice EER	CARATTERISTICA	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO
Frazione organica da R.S.U. raccolta separatamente	20 01 08	Matrice organica	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R 12 - R3
	20 03 02	Matrice organica	Rifiuti dei mercati	R 12 - R3
Rifiuti dalla produzione primaria	02 01 06	Feci animali	Rifiuti biodegradabili	R12 - R3

Rifiuti della preparazione e lavorazione	02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Rifiuti biodegradabili	R12 - R3
Rifiuti della preparazione e lavorazione	02 03 04	Scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione	Rifiuti biodegradabili	R12 -R3
Rifiuti industria lattiero-casearia	02 05 01	Scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione	Rifiuti biodegradabili	R12 - R3
Rifiuti industria dolciaria e della panificazione	02 06 01	Scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione	Rifiuti biodegradabili	R12 - R3
Rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche	02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima.	Rifiuti biodegradabili	R12 - R3
	02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	Rifiuti biodegradabili	R 12 - R3
	02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Rifiuti biodegradabili	R12 - R3

4.4. Sono ammessi in ingresso all'impianto di trattamento aerobico i seguenti rifiuti:

TIPOLOGIA	EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO
Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	02 01 03	Scarti di tessuti vegetali	R3 – R13
Rifiuti dalla lavorazione del legno	03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	R3 – R13
Rifiuti dalla lavorazione della carta	03 03 01	Scarti di corteccia e legno	R3 – R13
Rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali	02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3 – R13
	02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima.	R3 – R13
	02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	R3 – R13
	02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3 – R13
Rifiuti di giardini e parchi	20 02 01	Rifiuti biodegradabili	R3 – R13

4.5. In riferimento ai codici EER 020106 si specifica che saranno ammessi in impianto *rifiuti esclusivamente provenire da piccole aziende e non da allevamenti intensivi-industriali*

4.6. La fase di digestione anaerobica delle matrici organiche deve avvenire nel pieno rispetto del processo tecnologico previsto dal progetto, dei tempi e dei parametri di funzionamento. Deve essere assicurato il controllo dei principali parametri dei rifiuti e di processo, quali:

- pH in alimentazione e nel digestore;
- temperatura di esercizio del digestore;
- livelli del reattore, portata, concentrazione della sostanza secca e della sostanza volatile in alimentazione al digestore ed in uscita;
- conducibilità, alcalinità, concentrazione di acidi grassi e volatili, azoto ammoniacale, sostanza secca e volatile nel digestore;
- portata, pressione e composizione del biogas;

- 4.7. Le caratteristiche del digestato solido in uscita dovranno essere idonee al successivo recupero ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2019/1009 del 05 giugno 2019 e dal D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii. in materia di ammendanti;
- 4.8. Il digestato solido in uscita sarà inviato a trattamento aerobico dove, dopo essere stato adeguatamente miscelato con le frazioni strutturanti legnose, verrà sottoposto alle operazioni di compostaggio per la produzione di ammendante compostato di qualità;
- 4.9. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i materiali/prodotti (EoW) ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate (R3), costituiti da biometano e ammendante compostato di qualità, devono essere conformi alle norme / specifiche tecniche indicate nel paragrafo B.1.1, di seguito sinteticamente richiamate:

Biometano:

- decreto ministeriale 18 maggio 2018
- norma UNI EN 16723-1:2016
- norma UNI EN 16723-2:2017
- norma UNI EN 16726:2016
- decreto ministeriale 2 marzo 2018
- specifica tecnica UNI TS 11537:2019
- codice di Rete Snam Rete Gas

E. Prescrizioni aggiuntive

- 5.1. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i materiali / prodotti (EoW) ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate (R3), costituiti da ammendante compostato di qualità, devono essere conformi alle norme e specifiche tecniche indicate nel D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.,
- 5.2. L'eventuale compost che non rispetta i requisiti sopra indicati deve essere trattato come rifiuto ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 5.3. Il Gestore deve operare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità del compost ottenuto ed immesso sul mercato;
- 5.4. I rifiuti derivanti dall'attività di compostaggio nonché l'eventuale compost fuori specifica devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee, contrassegnati da targhe identificative e posti in condizioni di sicurezza;
- 5.5. La messa in riserva dei rifiuti deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti;
- 5.6. La messa in riserva delle diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati compostabili deve essere realizzata in modo da mantenere la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 5.7. Deve essere evitato il deposito, anche occasionale, di materiale putrescibile nelle aree esterne ai fabbricati;
- 5.8. Deve essere assicurato il contenimento delle polveri durante la fase di triturazione-miscelazione della frazione umida e dei rifiuti strutturanti e degli scarti vegetali;
- 5.9. Il caricamento del compost in cassoni scarrabili, al termine della fase di stabilizzazione e raffinazione, avviene sotto tettoia aperta. Nel caso si rilevino in corso d'opera criticità odorigene nella fase di carico, anche la stessa tettoia verrà prontamente tamponata e messa in depressione in connessione con quanto previsto nella BAT n° 13 del Regolamento Europeo 2018/1147 UE;
- 5.10. Il dissabbiatore dovrà essere collocato all'interno di una struttura chiusa ed aspirata; per le aperture di accesso all'area verranno utilizzate chiusure ad impacchettamento rapido;

- 5.11. In riferimento alla BAT 13 per la prevenzione delle emissioni diffuse, al fine dell'abbattimento della diffusione di odori, si dovrà attivare una procedura di gestione interna che preveda il controllo dell'avvenuto svuotamento dei cassoni di carico dei mezzi;
- 5.12. l'esercizio dell'impianto in fase di avviamento avverrà secondo quanto descritto nell'elaborato RE.02.
- 5.13. È fatto obbligo al Gestore di stoccare i rifiuti prodotti in appositi contenitori, dividendo i rifiuti per tipologie omogenee. I rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere gestiti in regime di deposito temporaneo alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- 5.14. La caratterizzazione dei rifiuti in uscita deve essere effettuata in funzione della destinazione e in funzione dell'operazione di smaltimento o recupero alla quale sono inviati;
- 5.15. Nel Piano di Monitoraggio va inserita per il prodotto finale anche il controllo delle impurezze: per il "tenore dei materiali plastici, vetro e metalli (frazione ≥ 2 mm)" con valore limite $\leq 0,5\%$ s.s. e degli "inerti litoidi" (frazione di diametro ≥ 5 mm) con valore limite $\leq 5\%$ s.s.;

F. Ulteriori prescrizioni

- 6.1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente ed all'ARPA competente per territorio variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto stesso.
- 6.2. Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente, al Comune, e all'ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
- 6.3. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni per le fasi di avvio, arresto e malfunzionamento dell'impianto:
- Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente e al Dipartimento ARPAM eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - Il Gestore del complesso IPPC deve:
 - + *rispettare i valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel quadro prescrittivo, per le componenti aria, acqua e rumore;*
 - + *ridurre, in caso di impossibilità del rispetto dei valori limite, l'attività di smaltimento dei rifiuti fino al raggiungimento dei valori limite richiamati o sospendere le attività oggetto del superamento dei valori limite stessi;*
 - + *fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua l'attività di smaltimento dei rifiuti ad essi collegati istantaneamente o entro al massimo 60 minuti dalla individuazione del guasto.*

G. Prevenzione e Gestione degli eventi emergenziali

- 7.1. Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente;

- 7.2. La gestione delle emergenze che si verifichino eventualmente presso l'impianto è regolata secondo le modalità previste dalla procedura del sistema di gestione;
- 7.3. Nel caso di anomalie/emergenze che possano comportare un'incidenza sull'ambiente, l'evento dovrà essere tempestivamente comunicato alle Autorità ed Enti competenti indicando cause, aspetti/impatto ambientali derivanti, modalità di gestione/risoluzione, tempistiche previste per il ripristino.

H. Interventi sull'area alla cessazione dell'attività

- 8.1. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all'art. 6, comma 16, lettera f) del D.Lgs. n.152/2006;
- 8.2. La ditta dovrà a tal fine inoltrare, all'Autorità Competente, ad ARPAM ed al Comune, non meno di 6 mesi prima della comunicazione di cessazione dell'attività, un Piano di Indagine Ambientale dell'area a servizio dell'insediamento all'interno del quale dovranno essere codificati tutti i centri di potenziale pericolo per l'inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque superficiali e/o sotterranee quali, ad esempio, impianti ed attrezzature, depuratori a presidio delle varie emissioni, aree di deposito o trattamento rifiuti, serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze pericolose e relative tubazioni di trasporto, ecc., documentando i relativi interventi programmati per la loro messa in sicurezza e successivo eventuale smantellamento;
- 8.3. Tale piano dovrà:
 - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.
- 8.4. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta dell'Autorità Competente, sentita l'ARPAM, in qualità di Autorità di controllo, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia;
- 8.5. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;
- 8.6. Ai sensi dell'art.29-sexies, comma 9-quinquies, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. il Gestore, al momento della cessazione dell'attività, deve elaborare e trasmettere alla Provincia una relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (art.5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs 152/2006) secondo le modalità del decreto ministeriale di cui al comma 9-sexies dello stesso art.29-sexies.
- 8.7. All'Autorità Competente per il controllo (Arpam) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria, a cura dell'Autorità Competente.

GESTIONE DELLE ACQUE E SCARICHI

Ai sensi dell'art. 124 di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzato il nuovo scarico su corpo idrico recettore - fosso San Pietro - costituito da un flusso idraulico derivante dalle attività connesse all'esercizio dell'impianto:

- acque di prima pioggia trattate;
- acque meteoriche ricadenti nel nuovo impianto di biodigestione.

Lo scarico è preceduto da una vasca di invarianza idraulica opportunamente dimensionata.

Lo scarico potrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 9.1 tutti i pozzetti di ispezione e di controllo relativi a tutti gli scarichi dell'installazione, compresi quelli di acque meteoriche, devono essere sempre mantenuti accessibili al controllo;
- 9.2 il punto di scarico nel fosso San Pietro e il pozzetto fiscale che lo precede, devono essere mantenuto accessibile e libero dalla vegetazione ed altri impedimenti;
- 9.3 in riferimento alla BAT 19 lettera f) segregazione dei flussi delle acque, si precisa che:
 - le acque di processo relative alla digestione anaerobica vengono inviate alla depurazione per poi essere riutilizzate nel processo ed in parte scaricate in pubblica fognatura;
 - le acque di lavaggio delle ruote e dei mezzi vengono recuperate dall'impianto dedicato, a griglie aperte, trattate con additivi e riutilizzate e periodicamente allontanate come rifiuto;
 - le acque meteoriche che dilavamento da superfici non contaminate (tettoie, tetti e superfici varie) vengono convogliate alla vasca di invarianza idraulica.
 - le acque di prima pioggia (5mml) relative alle superfici potenzialmente contaminate (piazzale di lavaggio ruote con griglie chiuse, percorso per arrivare al piazzale, superficie di stoccaggio del verde ed altre individuate dall'impresa) vengono convogliate ad una vasca di depurazione dedicata (150mc circa) e poi alla vasca di invarianza idraulica.
 - le acque meteoriche di dilavamento delle superfici non contaminate e di "seconda pioggia" vanno in parte in una vasca (50mc circa) per irrigazione del verde piantumato;
 - le acque reflue domestiche vengono trattate in appositi impianti (fossa Imhoff).
- 9.4 devono essere installati appositi pozzetti di controllo per l'eventuale verifica dei limiti secondo le modalità previste nel PMC a valle dell'impianto di trattamento dei reflui industriali, prima del recapito sulla linea di scarico delle acque depurate;
- 9.5 Nel Piano di Monitoraggio e controllo per lo scarico proveniente dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, al fine di tener conto delle attività svolte nell'area, di quanto indicato nelle BAT 3, e delle sostanze che potenzialmente possono contaminare l'area tributaria esposta al dilavamento delle acque meteoriche, vengono individuati i seguenti parametri da monitorare con cadenza semestrale: portata, temperatura, ph, conducibilità, COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali; questo aspetto di dettaglio sarà inserito nel quadro prescrittivo come elemento del piano di monitoraggio per la verifica della qualità delle acque nei punti di scarico dell'effluente dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.
- 9.6 Ai sensi dell'art. 124 di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzato il nuovo scarico in fognatura - costituito dagli effluenti risultanti dal trattamento del digestato liquido non riutilizzati nel processo di digestione anaerobica.
- 9.7 Lo scarico in pubblica fognatura per il quale il Gestore del servizio idrico Tennacola Spa ha espresso parere favorevole (n. 77 del 05.01.2022) deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- garantire che lo scarico in pubblica fognatura rispetti i valori limite della tabella 3 dell'allegato 5 del Dlgs 152/06 "scarichi in acque superficiali" ad eccezione dei parametri COD — BOD — Solidi Sospesi Totali per cui è consentito il rispetto dei valori limite della tabella 3 dell'allegato 5 del Dlgs 152/06 "scarichi in pubblica fognatura."
- garantire che lo scarico in pubblica fognatura rispetti per il parametro "cloruri" la concentrazione massima di 3600 mg/l. La deroga viene concessa in virtù della valutazione dei rischi di cui alle pag. 18- 19 della Relazione Esplicativa RE.02 prodotta dalla ditta SAM in data 07.10.2021, nonché valutata l'assenza di impatto di detta concentrazione al regolare funzionamento del Depuratore di Via Mazzini sito nel Comune di Porto Sant'Elpidio ove recapiterà lo scarico della ditta;
- Installare come indicato nell'art. 30 delle NTA del PTA presso il pozzetto scolmatore presente a valle del punto di allaccio dello scarico proveniente dalla ditta SAM, un sensore di livello con segnale telematico che interrompe lo scarico industriale durante i momenti di alta portata del sistema fognario pubblico;
- comunicare al Gestore ed al Comune tutte le interruzioni nell'arco delle 24 ore dal verificarsi dell'evento;
- assicurare periodiche ispezioni presso lo scolmatore per verificare la regolare funzionalità delle apparecchiature elettroniche;
- garantire che lo scarico in pubblica fognatura non contenga sostanze pericolose di cui alle normative vigenti (D.Lgs 152/2006 (TABELLE 3/A e 5 allegato 5 parte terza) e sm.i. nonché sostanze prioritarie e prioritarie e pericolose indicate nella tab. 1/a del paragrafo A.2.6 e tab. 1/b del paragrafo A.2.7 dell'Allegato 1 del D. MATTM 14 aprile 2009 n. 56) in concentrazioni superiori a quanto segue:
 - sostanze pericolose elencate nella tab. 3 dell'allegato 5 alla parte 3 del D.lgs. 152/06 in concentrazioni superiori a quelle stabilite per le emissioni in acque superficiali;
 - per le sostanze non elencate nella tab. 3 in concentrazioni non superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nella tab.1/a e 1/b dell'allegato 1 alla parte terza del 152/2006. Ove lo standard non è indicato in concentrazioni inferiori a 50 volte il limite di rilevanza del metodo di rilevazione di riferimento;
- prevedere a monte del punto di immissione ed a valle dell'impianto di trattamento privato un pozzetto fiscale di controllo della qualità delle acque immesse nella fognatura e per consentire di verificare in ogni momento la corretta depurazione delle acque reflue;
- attivare un sistema di autocontrolli dei reflui con frequenza semestrale dei parametri della tabella 3 dell'allegato 5 del Dlgs 152/06; I rapporti di prova dovranno essere trasmessi al Comune, al gestore del SII;
- garantire che l'impianto di trattamento impiegato mantenga nel tempo l'efficienza depurativa e sia sottoposto alle operazioni di manutenzione previste provvedendo alla periodica rimozione dei fanghi e/o dei materiali sedimentati;
- conservare i documenti che attestino data e tipo di operazioni di manutenzione effettuate all'impianto di depurazione per almeno 5 anni, da conservare e tenere a disposizione delle autorità di controllo, nel caso di ispezione all'impianto. Tale documentazione dovrà essere inoltre presentata all'autorità competente, in caso di rinnovo o voltura della presente autorizzazione;
- Installare apparecchiature di misurazione per attingimenti diversi dall'acquedotto;
- Installare apparecchiature di misurazione per lo scarico delle acque di processo derivanti dal trattamento del digestato prima dell'immissione in fognatura;

- comunicare al Tennacola SpA qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento dei sistemi di pretrattamento dello scarico ed i provvedimenti presi, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento;
- consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, per permettere ispezioni, controlli, e i prelievi necessari all'accertamento dei valori limite di emissione in fognatura e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dei parametri dell'allegato A del "regolamento degli scarichi domestici ed industriali immessi in pubblica fognatura" adottato dall'A.T.O. n.4;
- rispettare limiti di immissione allo scarico in fognatura e le disposizioni più restrittive eventualmente introdotte dalla normativa nazionale e regionale successivamente alla data di rilascio dell'atto autorizzatorio in oggetto.
- Nel piano di monitoraggio e controllo per la tipologia di scarico industriale, i controlli periodici delle sostanze pericolose non possono prescindere dalla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, che individua come inderogabili alcuni limiti già prescritti dalla Tabella 3 dello stesso allegato in funzione del recapito finale (corpo idrico superficiale, fognatura pubblica, suolo);

Si esprime il nulla osta per quanto concerne, le acque reflue dei servizi igienici destinati al personale addetto del fabbricato trattamenti destinate ad una fossa Imhoff dotata di pozzetto fiscale prima dello scarico per dispersione sul suolo.

Si esprime il nulla-osta allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti da restanti fabbricati, dotati di servizi igienici, vengono pretrattate in fossa Imhoff per poi essere scaricate in pubblica fognatura.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Ai sensi dell'articolo 269, comma 8, della Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata la modifica sostanziale dello stabilimento. Nell'ambito delle modifiche da apportare all'installazione con l'introduzione della fase di biodigestione, è prevista la realizzazione di n.7 punti di emissione identificati con le sigle da E1 a E7:

- E1 CALDAIA A METANO 1000 kW
- E2 CALDAIA A METANO 1000 kW di emergenza
- E3 SFIATO UPGRADING
- E4 BIOFILTRO
- E5 TORCIA EMERGENZA (emissione non soggetta ad autorizzazione)
- E6 COGENERATORE 2400 kW
- E7 SFIATO IMPIANTO ASSORBIMENTO NH₃

10.1 l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera è adottata nel rispetto dei limiti di seguito riportati per i punti di emissione sotto elencati:

n° emissione	Origine	Temperatura °C	Diametro	Altezza	portata (Nmc/h)	Impianto di abbattimento	durata emissione h/giorno	inquinanti	concentrazione mg/Nmc
E1 /2	Caldaie a Metano	120	0,125 mq	10 mt	1.350	-	4 Riserva fredda	Polveri	5
								SO ₂	35

n° emissione	Origine	Temperatura °C	Diametro	Altezza	portata (Nmc/h)	Impianto di abbattimento	durata emissione h/giorno	inquinanti	concentrazione mg/Nmc
	1000 kw							NO ₂	100
E3	Sfiato Upgrading	Ambiente	150 mm	7 mt	280	-	24	CO ₂	-
E4	Ricambi aria ambienti di lavorazione	Ambiente	mq	3 mt	280.000	Torri di lavaggio biofiltro	24	ODORE	300 OU/m ³
								NH ₃	10
								H ₂ S	5
E5	Torcia di Emergenza	850	1.600 mm	10 mt	10.000	-	-	Emissione esclusa dal campo di applicazione	
E6	Cogeneratore 2200 Kw	200	1.600 mm	10 mt	4.700	Convertitore catalitico	24	NO _x	95
								CO	240
								Polveri	50
E7	Sfiato impianto assorbimento ammoniaca	30	200 mm	4,5 mt	1.200	-	24	NH ₃	20
								H ₂ S	5

- 10.2 ai sensi del comma 8 dell'art. 273-bis D. Lgs. n. 152/06 i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento indentificati delle emissioni E1/2 non sono considerati come un unico impianto in quanto impianti di riserva che funzionano uno in sostituzione dell'altro quando questo ultimo risulta disattivato o in manutenzione;
- 10.3 l'impianto deve essere costruito e condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla ditta. Eventuali variazioni in tal senso possono costituire modifica sostanziale dell'impianto e devono quindi essere preventivamente autorizzate;
- 10.4 in aggiunta ai limiti stabiliti nella tabella di cui al punto 4.1, per l'emissione E4 (biofiltro) sono stabilite le seguenti soglie di allarme:
- **200 OU/m³ per l'odore**
 - **5 mg/Nmc per NH₃**
- 10.5 al fine di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti nel precedente punto 4.1, la Ditta è tenuta ad effettuare in fase di esercizio degli impianti, controlli periodici secondo il PMC alle emissioni E1/2, E4, E6, E7 ed a comunicarne i risultati con il piano di monitoraggio e controllo;
- 10.6 ai sensi del comma 5 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/06, la ditta è tenuta:
- 10.7 a comunicare la data di messa in esercizio delle emissioni oggetto di modifica con un anticipo di almeno 15 giorni;
- 10.8 a comunicare, almeno 15 giorni prima, la data di messa a regime delle emissioni modificate e la data in cui saranno effettuati i controlli di cui al punto successivo;
- 10.9 ad effettuare nei 15 giorni successivi alla messa a regime delle emissioni modificate e in giorni non consecutivi, due campionamenti ed a comunicarne gli esiti alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpam entro 30 giorni dal prelievo;
- 10.10 il termine massimo di messa a regime dell'impianto è stabilito in 20 giorni a partire dalla data di messa in esercizio;
- 10.11 devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria. Al riguardo si specifica che le uniche emissioni diffuse che possono ritenersi autorizzate sono quelle prese in esame nell'elaborato denominato Valutazione Previsionale di impatto atmosferico;
- 10.12 in riferimento alla BAT 14 punto g) per ridurre le emissioni diffuse è prevista la pulizia dei piazzali (spazzamento e lavaggio) con frequenza settimanale;
- 10.13 metodi di campionamento ed analisi per i controlli previsti dal presente atto sono quelli indicati nel piano di monitoraggio e controllo indicati nel Piano di Monitoraggio elaborato

AIA.06. Nel particolare si utilizzeranno i metodi indicati nella tabella 22, per gli scarichi idrici, e nella tabella 29, per le emissioni in atmosfera, del medesimo elaborato.

- 10.14 nel caso l'impresa intenda discostarsi dalle procedure di prelievo indicate nel punto precedente dovrà darne preventiva comunicazione all'autorità competente corredata da approfondita motivazione tecnica;
- 10.15 per l'emissione denominata E3 la misura di portata prevista nel Piano di Monitoraggio dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla messa in esercizio;
- 10.16 per le emissioni E4, in occasione dei monitoraggi previsti dal PMC, dovrà essere verificata l'efficienza di abbattimento, almeno rispetto al parametro ammoniaca;
- 10.17 la combustione in torcia (E5) è utilizzata per la combustione di gas infiammabili per motivi di sicurezza o in condizioni operative straordinarie. Verrà attivata in automatico in caso di produzione biogas maggiore rispetto a quella che il sistema di Upgrading può ricevere, oppure in caso di manutenzione; in tal caso dovranno essere garantiti almeno i seguenti parametri:
 - temperatura $> 850\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - ossigeno libero $\geq 3\%$
 - tempo di permanenza $\geq 0,5\text{ s}$
- 10.18 tutte le emissioni devono essere numerate ed identificate univocamente con il numero di emissione proposto con la documentazione presentata e del diametro o dimensioni del camino sul relativo manufatto;
- 10.19 tutte le emissioni denominate e convogliate ed il rispettivo tronchetto per il prelievo degli inquinanti devono essere rese conformi alle norme tecnica di settore UNI EN 15259:2008 ed alle altre norme tecniche di settore se ed in quanto applicabili;
- 10.20 l'operazione di saldatura (a elettrodi) si configura come attività a ridotto inquinamento atmosferico e verrà effettuata all'occorrenza per interventi di manutenzione dei mezzi e degli impianti della SAM s.r.l. mediante apparecchiatura mobile costituita da un sistema carrellato per l'aspirazione dei fumi di saldatura.

La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto negli elaborati approvati con il provvedimento finale, al presente documento prescrittivo e al Piano di Monitoraggio (Elaborato AIA.06), di seguito indicato come PMC.

11.1 Comunicazione e verifica della messa in esercizio dell'impianto:

- a) *prima della messa in esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate a seguito del rilascio del presente provvedimento, dovrà essere prodotto un collaudo tecnico funzionale firmato e timbrato, oltre che dal committente, anche da uno o più tecnici abilitati, che, relativamente a ciascuna sezione e categoria d'opera interessata (edile, impiantistica, aspirazione, ecc.), attesterà l'ultimazione dei lavori, la loro congruità e la loro funzionalità nonché – dalla data di pervenuto all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPAM - segnerà l'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti;*
- b) *prima di dare attuazione a quanto prescritto nel presente allegato ne dà comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPAM come previsto all'art. 29-decies, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006;*
- c) *entro trenta giorni dall'effettuazione di ciascun intervento, comunica all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARPAM la data di conclusione dei lavori.*

11.2 Verifica dell'adeguamento:

- a) *entro tre mesi dalle comunicazioni di cui alla precedente lettera a), il gestore effettua i controlli sugli impianti sottoposti a modifica, prescritti nel Piano di Monitoraggio e Controllo comunicando preventivamente all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARPAM la data di effettuazione, e trasmette, agli stessi Enti, gli esiti entro i successivi 60 giorni, allegando i relativi certificati analitici firmati da tecnici abilitati;*

11.3 Gestione dell'impianto:

- a) dalla data di messa a regime dell'impianto sono vigenti, a tutti gli effetti, i valori limite e le prescrizioni riportate nel presente allegato;*
- b) in qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare significativamente l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;*
- c) la formazione di emissioni diffuse deve essere ridotta e contenuta il più possibile adottando le misure in linea con le migliori tecniche disponibili o altre tecniche qualora più efficaci;*

11.4 Fasi critiche della gestione dell'impianto:

- a) sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto, qualora previste; contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio, il gestore comunica i parametri che determinano l'inizio e la fine delle fasi critiche, i valori limite di emissione attesi in tali fasi tenuto conto delle cautele volte al massimo contenimento delle emissioni, e le modalità di gestione delle fasi stesse;*
- b) ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve:*
 - a) adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori incidenti;*
 - b) deve inoltre informare immediatamente il Comune, la Provincia e l'ARPAM dell'evento accaduto e delle misure adottate, nel rispetto di quanto stabilito dalle procedure approvate con il provvedimento autorizzativo, nonché dalla normativa di settore.*

11.5 Controlli e monitoraggio:

- a) a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il gestore effettua autonomi controlli all'impianto nelle più gravose condizioni d'esercizio, come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo le modalità e con la frequenza ivi riportate. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità Competente, al Comune, ed all'ARPAM – Dipartimento Provinciale un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo, con le modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti;*
- b) il gestore è tenuto ad inviare le comunicazioni relative ai monitoraggi all'Autorità Competente, al Comune, e all'ARPAM – Dipartimento Provinciale e all'ARPAM – Servizio Impiantistica Regionale con frequenza annuale allegando i relativi certificati di analisi firmati da un tecnico competente in materia, entro il 31 maggio di ogni anno, con le modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo;*
- c) eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo quanto previsto dallo stesso PMC e dalle procedure gestionali, tenendo comunque conto delle seguenti indicazioni:*
 - a) individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;*
 - b) registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;*
 - c) nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.*

11.6 Altre prescrizioni generali relative ai controlli:

- a) il gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;*
- b) il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;*
- c) se non diversamente specificato nella presente determinazione, gli autocontrolli di cui agli allegati alla stessa devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente.*

SEZ. C AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTO BIOMETANO**(ART.12 DEL D.LGS 387/2003)**

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE N. 180 del 22/06/2022

Oggetto: Realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di BIOMETANO ed ammendante da FORSU nel Comune di Torre San Patrizio (FM), loc. San Pietro - Soc. proponente SAM s.r.l. – Parere favorevole ex art.12 del D. Lgs. n. 387/2003 per PAUR di competenza provinciale (art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006).

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'art. 15 della Legge Regionale n. 18 del 30 luglio 2021 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- 1) di esprimere, ai sensi dell'art.12, del D.Lgs. n. 387/2003, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio riportato in calce, parere favorevole al progetto definitivo denominato "Variante in corso d'opera al progetto approvato con Det. Dir n. 342 e RS n. 42 del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso località San Pietro Comune torre S. Patrizio (FM) " di cui alla documentazione progettuale trasmessa dalla Provincia di Fermo presentata dalla Società SAM srl con sede legale a Porto Sant'Elpidio (FM) in via Strada Provinciale Le Corvese n. 40, 63821 – C.F. e P.IVA 01891740449;
- 2) di esprimere, ai sensi dell'art.12, del D.Lgs. n. 387/2003, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio riportato in calce, parere favorevole a realizzare ed esercire Impianto di produzione biometano ed ammendante da Forsu e delle relative opere ed infrastrutture connesse, in conformità al progetto di cui al punto 1, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel paragrafo " pareri pervenuti e discussi in sede di cds " di cui al documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dichiarare, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto per la produzione di biometano da forsu di cui al punto precedente, quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto;
- 4) di dichiarare, tenuto conto dei pareri espressi nell'ambito del presente procedimento dal Comune di Torre San Patrizio, la conformità delle opere in progetto agli strumenti urbanistici vigenti;
- 5) di demandare alla Provincia di Fermo, competente per il PAUR, l'acquisizione del nulla osta del Settore Viabilità della Provincia stessa per quanto riguarda l'attraversamento della strada provinciale Mezzina;
- 6) di disporre, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e di quanto disposto dalle linee guida nazionali di cui al DM 10/09/2010, che Società SAM srl all'atto dell'avvio dei lavori di variante, attivi apposita fidejussione incondizionata ed escutibile a prima richiesta di importo complessivo pari a 653.174,60 euro, rilasciata a favore del Comune di Torre San Patrizio (FM) a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione a fine esercizio dell'impianto, da trasmettere successivamente in copia alla Regione Marche – Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere;

- 7) di stabilire che il presente atto è subordinato alla Valutazione di Impatto Ambientale e all'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza provinciale e compresi nel PAUR provinciale come il presente atto;
 - 8) di stabilire che l'inizio dei lavori avvenga entro un anno dalla notifica dell'atto autorizzativo conclusivo del PAUR e la fine lavori entro 3 anni dalla data di inizio, salvo eventuali proroghe. Deve essere data comunicazione dell'avvio dei lavori (almeno con 15 giorni di preavviso) e di fine lavori alla Provincia di Fermo, al Comune di Torre San Patrizio ed alla Regione Marche;
 - 9) di stabilire che la Società SAM srl, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, deve darne comunicazione alla Provincia di Fermo, alla Regione Marche – Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere, all' Arpam Dipartimento di Fermo, al Comune di Torre San Patrizio per le eventuali verifiche di competenza;
 - 10) di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Fermo e alla Società SAM srl;
 - 11) di stabilire che il presente parere favorevole si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, sanitaria, fiscale e di sicurezza. La società SAM srl assume la piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali comunque causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'opera di cui trattasi e manleva la Regione Marche da ogni pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 - 12) di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo di Stato entro centoventi (120) giorni, dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza del presente atto;
 - 13) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;
 - 14) di pubblicare il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158.
- Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
- Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

SEZ.C1 PRESCRIZIONI GENERALI DEL PERMESSO A COSTRUIRE

Con riferimento all'istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto di VARIANTE IN CORSO D'OPERA al progetto approvato con Det. Dir n. 342 e RS n. 42 del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso località San Pietro Comune torre S. Patrizio (FM):

- è verificata la sostanziale compatibilità urbanistica degli interventi in progetto con la vigente disciplina del PRG del Comune di Torre S. Patrizio, in quanto l'opera, ricadente in **F3 - Aree per attrezzature di interesse comune, per pubblici servizi** (art. 40 nt).
- il Permesso di costruire in base alla nota Prot. n. 0000566 del 29-01-2021 del comune di Torre S. Patrizio che ha chiesto di indicare gli estremi normativi per il quale l'intervento da realizzare risulti a titolo gratuito. Come dichiarata nella relativa modulistica del Permesso di costruire sezione g) CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE e nell'elaborato progettuale RE.01 l'intervento risulta a titolo gratuito in base art.17 comma 3 lett. c) ed e) DPR 380/2001.
- riguardo al Permesso di costruire per le opere di cui trattasi, si ricorda che, ai sensi del DPR 380/2001 Art. 15 commi 2 e 3, *“...il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.... (omissis)... La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 22”*;
- contestualmente alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere presentati l'attestato di avvenuto deposito al Genio Civile, il certificato acustico preventivo di progetto ai sensi dell'art.20 della LR 28/2001, la notifica preliminare unitamente ai dati e nominativi di ditte esecutrici delle opere, del Direttore Lavori, del Collaudatore e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e la dichiarazione in merito all'esonero dal contributo di costruzione ai sensi dell'art 17 comma 3 lettere c) ed e) del DPR 380/2001;
- per quanto riguarda gli accessi carrabili di nuova realizzazione, prima dell'inizio dei lavori, si chiede di acquisire e trasmettere il parere di competenza del Comando di Polizia Locale di Torre S. Patrizio;
- in ordine agli scarichi delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici presenti nel complesso, prima dell'inizio dei lavori, sarà necessario acquisire e trasmettere parere di competenza del Servizio Politiche Ambientali Comune secondo le prescrizioni fornite dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche nel suo parere;
- in fase di realizzazione dell'intervento, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a contenere gli effetti ambientali prodotti dall'attività di cantiere (ad esempio le emissioni diffuse e puntuali di polveri, derivanti dalla movimentazione dei mezzi, possono essere contenute attraverso l'umidificazione dei depositi dei materiali temporanei, la bagnatura e copertura con teloni del materiale trasportato, nonché la pulizia dei camion) e le emissioni acustiche (uso di dispositivi silenziatori, barriere antirumore). Si raccomanda di limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra e di materiale di scavo, che dovranno essere gestiti in conformità alla vigente normativa. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita la regolare circolazione stradale con cantiere adeguatamente segnalato secondo normativa in materia. La tempistica dei lavori sia mirata a minimizzare i disagi per la popolazione e per il traffico dell'area interessata.

- deve essere garantita, altresì la corretta ed adeguata regimazione delle acque meteoriche a protezione sia della sede stradale sia dei terreni attigui, al fine di evitare i danni provocati da eventi meteorologici che si dovessero manifestare durante i lavori.
- deve essere garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti.
- vanno consegnate al Servizio Politiche Ambientali del Comune copie dei formulari dei rifiuti conferiti a ditte e centri specializzati.

SEZ. D**AUTORIZZAZIONE IDRAULICA**

L'impresa SAM S.r.l. (P.I. 01891740449) ha richiesto con nota del 29/12/2020 l'autorizzazione idraulica di cui all'articolo 30 della L.R. 05/2006 e s.m.i. per la realizzazione di n. 1 scarichi, nel Fosso San Pietro delle acque proveniente dalla vasca di laminazione.

Premesso che ai sensi dell'art. 30 della L.R. 05/2006, ai fini del rilascio della concessione idraulica per la realizzazione di opere e manufatti (O) di cui alla tabella allegata alla suddetta legge:

- una volta verificata l'assentibilità dal punto di vista idraulico il richiedente viene autorizzato a realizzare le opere previa presentazione di un'idonea cauzione che ne garantisca l'esatta esecuzione e della somma necessaria per le spese di istruttoria;
- il richiedente è tenuto a fornire alla struttura competente entro sessanta giorni dal completamento delle opere, una relazione del direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate e specifichi le superfici effettivamente occupate;
- una volta ricevuta la documentazione di cui sopra, la struttura definisce il canone e invita il richiedente alla formale stipula dell'atto di concessione, ovvero gli trasmette l'atto motivato di diniego;

Ricordato che il nuovo scarico immette nel Fosso San Pietro del Comune di Torre San Patrizio le acque proveniente dalla vasca di laminazione dell'impianto di trattamento FORSU della ditta SAM SRL, come indicato negli elaborati "Elab. GEO 3 – Studio per l'Invarianza Idraulica" e "Elab. GEO 04 – Relazione Tecnica".

Visti gli elaborati progettuali pubblicati sul sito della Provincia di Fermo con nota prot. 123 del 07/01/21, successivamente integrati con nota prot. 1745 del 05/02/2021 assunta al protocollo regionale al n. 136059 del 05/02/2021;

Ritenuta quale idonea cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori in oggetto congrua la somma di **€ 125,00**, pari all'ammontare della somma di una annualità dei canoni per ogni singolo scarico idraulico, così come stabilito dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 37/2008 e s.m.i. - Canoni di occupazione del demanio idrico, che la società richiedente dovrà versare;

Preso atto che la Giunta Regionale, con Delibera n. 1332 del 03/11/2016, ha approvato "la determinazione dei contributi di istruttoria" ai sensi del R.D. 1775/1933, del RD 1285/1920 e della L.R. 05/2006, da applicarsi per tutte le pratiche in corso/non concluse alla data di adozione della presente deliberazione e per le quali non risulti versato il contributo già previsto dalle Province;

Verificato che sulla base della predetta D.G.R. il versamento delle spese di istruttoria per una concessione idraulica e pari ad €. 30,00 che la società richiedente ha già provveduto a versare;

Tutto quanto sopra, la scrivente Autorità Idraulica autorizza, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e per le finalità di cui all'art. 30 della L.R. 05/2006 e s.m.i., la Società SAM S.r.l. (P.Iva 01891740449) facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni e ragioni di terzi, ad eseguire, per proprio conto e spese, n. 1 scarico sul fosso San Pietro con le relative opere idrauliche di cui agli elaborati progettuali firmati dal Geol. Alberto Conti, allegati all'istanza assunta al prot. regionale al n. 1458519 del 29/12/2020, nonché degli elaborati progettuali pubblicati sul sito della Provincia di Fermo con nota prot. 1745 del 05/02/2021 assunta al protocollo regionale al n. 136059 del 05/02/2021, che devono intendersi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente atto, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- il presente nulla osta è concesso ai soli fini idraulici fatti salvi i diritti dei terzi nonché le eventuali competenze degli Enti territoriali cui spetta l'applicazione delle normative urbanistiche ed ambientali da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà la P.F. Tutela del Territorio di Fermo ed i suoi

funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- la presente autorizzazione idraulica si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità della P.F. Tutela del Territorio di Fermo in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le condizioni di sicurezza e stabilità dell'opera;
- la Ditta è tenuta alla perfetta osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti in materia di acque pubbliche, di opere idrauliche e di quelle altre che fossero emanate in sostituzione o a completamento delle norme vigenti;
- la Ditta dovrà vigilare affinché nessun prelievo di materiale venga effettuato, nel corso dei lavori, dall'alveo del corso d'acqua e che l'eventuale eccedenza di materiale rimosso non venga trasportato al di fuori dell'ambito del corso d'acqua stesso, ma risistemato idoneamente nelle aree ripariali dello stesso alveo. Eventuali elementi estranei ed inquinanti presenti nei tratti oggetto dei lavori dovranno essere trasportati in idonee discariche;
- per l'intervento di che trattasi, non dovranno essere fatte fosse, incisioni scalzamenti o altri lavori aventi carattere precario o provvisorio, in particolare a ridosso dei manufatti di difesa. È vietato, altresì, danneggiare eventuali opere idrauliche esistenti in zona;
- si fa presente che qualsiasi modifica o variazione ai predetti elaborati dovrà essere preventivamente sottoposta al benessere della P.F. Tutela del Territorio di Fermo, previa comunicazione di cui all'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 all'autorità competente;
- al fine di permettere la corretta esecuzione dei suddetti lavori, con la presente si autorizza anche il taglio della vegetazione dentro l'alveo che non permette il normale deflusso delle acque, la pulizia della vegetazione infestante sia ripariale che in alveo e delle piante secche. Il materiale naturale di risulta non potrà essere bruciato o spianato a campagna e comunque non depositato in alveo. Gli elementi estranei ed inquinanti presenti nei tratti oggetto di pulizia dovranno essere trasportati in idonee discariche;
- La Ditta autorizzata è obbligata a produrre idonea documentazione fotografica post operam da trasmettere allo scrivente Settore entro 30 giorni dal completamento dei lavori di cui alla presente autorizzazione;
- L'autorizzazione scade il 31/12/2022 ed è concessa con più ampio carattere di precarietà e pertanto, in caso di inadempienza od inosservanza degli obblighi sopracitati o per motivi idraulici, la scrivente P.F. potrà ordinare la sospensione immediata dei lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi ante operam con anche rivalsa dei danni eventualmente provocati. Inoltre, la presente autorizzazione potrà essere revocata o modificata a cura e spese della Ditta richiedente, dietro richiesta dell'organo competente, senza che la stessa possa pretendere alcun indennizzo per danni di qualsiasi genere in conseguenza di tale provvedimento;
- la ditta richiedente è tenuta a fornire all'Autorità competente, alla P.F. Tutela del Territorio di Fermo ed al Comune, ai sensi dell'art. 30 comma 5 della L.R. 05/2006, **entro sessanta giorni** dal completamento delle opere, una relazione del Direttore dei Lavori che attesti la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate;
- la presente autorizzazione idraulica si intende accordata, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 della L.R. 05/2006, solo ai fini della realizzazione delle opere in parola: **resta infatti l'obbligo della Ditta richiedente, per il loro effettivo uso, di ottenere il previsto atto concessorio di cui al comma 6 dell'art. 30 della L.R. 05/2006.**

SEZ. E RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 05/2006 e smi (Regione Marche – P.F. tutela del Territorio di Fermo – prot. 234797 del 03.03.2021):

Ricerca di acque sotterranee ad uso irriguo spazi privati mediante la realizzazione di un campo pozzi da falda posta in sponda dx del Fiume Ete Morto, nel fondo rustico catastalmente individuato al Foglio 5 - Par.lle nn. 113, 204, 144, in loc.tà San Pietro del Comune di Torre San Patrizio (FM) – Richiedente ditta S.A.M. srl

In riferimento all'istanza in oggetto inoltrata dal legale rappresentante della Ditta S.A.M. Srl (P.IVA 01891740449), attraverso il sistema informativo DAP-SIAR prot. 1453425 del 28/12/2020, Pos. 502922, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione di un campo pozzi (costituito da n. 3 opere di captazione) ai fini della derivazione di acque sotterranee, ai sensi dell'art. 18 della LR 05/2006 e ss.mm.ii, mediante un campo pozzi con prelievo stimato in 0,3 l/s, per uso industriale, uso igienico e assimilati, ubicato sul fondo rustico catastalmente individuato Foglio 5 Par.lle nn. 113,204,144, in loc. tà Contrada San Pietro del Comune di Torre San Patrizio (FM).

Visto che, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 05/2006, la domanda presentata dalla Ditta sopraindicata è stata eseguita a norma di legge, in quanto sono precisate le modalità di esecuzione degli assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva, nonché le modalità della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda, captabile;

Preso atto che nel periodo di affissione dell'avviso nell'albo pretorio del Comune di Torre San Patrizio (FM), territorialmente competente, non sono state presentate al riguardo opposizioni ed osservazioni da parte di terzi;

Preso atto, pertanto, che la suddetta autorizzazione alla ricerca non comporta motivi ostativi di pubblico interesse e non contrasta con i diritti di terzi;

Ricordato che la Ditta ha regolarmente provveduto al versamento delle previste spese di istruttoria, così come stabilito dalla DGR 1332/2016 che ha approvato la "Determinazione delle somme da corrispondere come contributo alle spese di istruttoria" ai sensi del R.D. 1775/1933;

Visto il R.D. 1285/1920 "Approvazione del regolamento per le derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico";

Visto il T.U. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni sulle acque ed impianti elettrici;

Visto l'art. 10 del D.Lgs. 275/1993;

Vista la L.R. 05/2006 e s.m.i. "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle derivazioni del demanio idrico";

Eseguiti gli accertamenti d'ufficio;

Tutto quanto sopra,

SI AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 19 della L.R. 05/2006

la Ditta S.A.M, Srl (P.IVA 01891740449), con sede in Strada Provinciale Corvese n. 40, Cap. 63821, nel comune di Porto Sant'Elpidio (FM), **alla ricerca di acque sotterranee da falda freatica, appartenente al bacino idrografico del Torrente Ete Morto, per uso per uso industriale, uso igienico e assimilati, mediante la perforazione di n. 3 pozzi, catastalmente individuati al Foglio 5 Par.lle nn. 113,204,144, effettuata con una trivelsonda, con tecnica a rotazione meccanica, con foro del diametro di 1000 mm, fino ad una profondità massima di scavo stimata in 25 -28 mt, con previsione del raggiungimento massimo di profondità del pozzo di 15,00 mt dal piano campagna, alle seguenti condizioni e prescrizioni:**

- il presente nulla osta è concesso ai soli fini idraulici, facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni e ragioni di terzi, nonché le eventuali competenze degli Enti territoriali cui spetta l'applicazione delle normative urbanistiche ed ambientali, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà la P.F. Tutela del Territorio di Fermo ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà sul piano civile e penale, di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- La presente autorizzazione alla perforazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità della scrivente P.F. Tutela del Territorio di Fermo in ordine ad eventuali effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico e/o possibili inquinamenti delle falde dipendenti dalla mancanza di adozione delle necessarie cautele, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di verificare costantemente, fin dall'inizio della perforazione, l'efficacia delle misure di tutela previste o, comunque, necessarie a norma di legge;
- La Ditta è tenuta alla perfetta osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti in materia di acque pubbliche, di opere idrauliche e di quelle altre che fossero emanate in sostituzione o a completamento delle norme vigenti, cui la Ditta è tenuta a rispettare per proprio conto e spese;
- Il richiedente dovrà comunicare alla scrivente Autorità la data di inizio e conclusioni dei lavori;
- Il richiedente è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte quelle disposizioni e cautele necessarie alla salvaguardia della privata e pubblica incolumità, come l'impedimento ad estranei dell'accesso durante le lavorazioni di cantiere;
- Il richiedente è tenuto all'obbligo di installare idonee apparecchiature al fine di rilevare il livello della falda e consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione;
- Il richiedente dovrà effettuare specifiche prove di emungimento del nuovo campo pozzi al fine di stabilire la potenzialità di derivazione ammissibile di ogni singolo pozzo;
- Il richiedente è obbligato ad espletare quanto previsto nella predetta L. 464 /1984 nel caso in cui la ricerca idrica venga eseguita oltre i trenta metri dal piano di campagna;
- La presente autorizzazione ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo ulteriore di sei mesi previa constatazione dei lavori eseguiti;
- In caso di inosservanza delle prescrizioni sopra stabilite o qualora si manifestassero effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona o per motivi di pubblico interesse, la presente autorizzazione può essere revocata, senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità;
- Il richiedente è tenuto a fornire alla scrivente Autorità, entro sessanta giorni dal completamento delle opere, una certificazione del direttore dei lavori attestante la conformità delle opere realizzate al progetto di perforazione allegato all'istanza;
- Una volta ricevuta la suddetta documentazione di conformità, la scrivente struttura procederà, entro tre mesi, al sopralluogo delle opere e, se conformi alle condizioni dell'autorizzazione ed eseguite a regola d'arte, provvederà all'approvazione del certificato restituendone copia al richiedente;
- Il richiedente, successivamente all'approvazione del certificato di conformità, è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 05/2006 e s.m.i., istanza di nuova concessione di piccola derivazione di acqua pubblica, allegando il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione, modulandolo sulla base dei risultati effettivi della perforazione eseguita.

**SEZ. F CONCESSIONE n. 106581/00 - Attraversamento trasversale sotterraneo –
S.P. N. 219 Ete Morto km 8+900**

(Settore II Viabilità -Infrastrutture – Urbanistica – Patrimonio – Edilizia scolastica della Provincia di Fermo)

In risposta alla domanda del 29.12.2020, assunta a protocollo n. 17621 del 29.12.2020 con la quale la SAM UNIPERSONALE SRL con sede in Porto Sant'Elpidio in STRADA PROV.LE CORVESE n.40- CAP 63821 C.F./P.IVA 01891740449, ha chiesto di realizzare i lavori in oggetto indicati.

Il Dirigente

Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del suddetto Codice, emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti il D.Lgs. i 507/93 e 446/97 nella parte in cui disciplinano il canone di occupazione del suolo pubblico;

Visto il Regolamento Provinciale approvato con atto del consiglio Provinciale n.10 del 29.04.2021;

Visto il documento redatto dal Servizio Viabilità con cui si esprime il nulla osta alla realizzazione dell'occupazione e si stabiliscono le prescrizioni tecniche cui l'opera deve conformarsi;

comunica:

concede

ALLA SAM UNIPERSONALE SRL, in premessa generalizzata a realizzare: attraversamento trasversale sotterraneo, lungo la S.P. N. 219 Ete Morto km 8+900, in comune di Monte Urano, con le seguenti prescrizioni tecniche:

prescrizioni tecniche art. 25 C.D.S.

ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI IN SOTTERRANEO

- l'attraversamento dovrà essere eseguito utilizzando idonea macchina spingitubo.

Il presente provvedimento:

- è rilasciato per la durata di 29 anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento e potrà esserne chiesto il rinnovo prima della scadenza;
- non vincola in alcun modo la facoltà piena ed insindacabile dell'amministrazione Provinciale di apportare modifiche di qualsiasi specie al tratto di strada interessato dallo stesso, relative sia all'andamento piano altimetrico, sia alla sagoma stradale, senza che il titolare possa accampare pretese o compensi di alcun genere;
- ha carattere personale e non può essere trasferito, esso vale per la durata, la superficie e l'uso per il quale è rilasciato;
- deve essere esibito ad ogni richiesta del personale preposto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale;
- è subordinato all'osservanza di tutte le norme stabilite nel D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e nel D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle prescrizioni di carattere generale e particolare riportate nel disciplinare allegato.

Il titolare del presente provvedimento:

- alla scadenza o in caso di rinuncia o di revoca dovrà provvedere a proprie spese alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, eseguendo tutti i lavori che verranno prescritti dall'amministrazione Provinciale;
- dovrà provvedere a proprie cura e spese alla modifica o allo spostamento, su apposite sedi messe a disposizione da questa Provincia, delle opere autorizzate con il presente atto qualora ciò si rendesse necessario per comprovate esigenze della viabilità. In caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione dello spostamento o della modifica sarà tenuto al risarcimento di eventuali danni subiti dalla Provincia;
- qualora avvenisse il passaggio di proprietà delle opere autorizzate, resterà obbligato in via principale per tutti gli obblighi ed oneri dallo stesso derivanti fino a quando il proprietario non abbia ottenuto in subingresso nel provvedimento;
- terrà l'Amministrazione Provinciale sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia potesse prevenirle da terzi, inteso che l'autorizzazione è assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- dovrà preventivamente comunicare, anche a mezzo fax, l'inizio dei lavori al Settore Viabilità della Provincia;
- qualora preveda che il termine dei lavori si protragga oltre il tempo di dodici mesi dalla data di decorrenza del provvedimento, almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del tempo suddetto dovrà inoltrare richiesta di proroga suffragata da puntuali oggettive motivazioni di carattere tecnico che, qualora non accolte comporteranno automaticamente la decadenza del provvedimento;
- dovrà dare immediata comunicazione al Settore Viabilità, anche a mezzo fax, dell'ultimazione dei lavori;
- durante il corso dei lavori, è tenuto all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta dal Codice della Strada e, se necessario, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere richiesta presso questa Provincia, Settore Viabilità, l'ordinanza per la installazione del cantiere di lavoro prescritta dal suddetto codice e dal D.M. 10/07/2002. Dovrà provvedere a quanto sopra a sue totali cure e spese; pertanto resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e manutenzione delle opere oggetto della presente autorizzazione, restandone completamente sollevata l'Amministrazione Provinciale ed il personale da essa dipendente;
- dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o particolare, relative allo svolgimento dei lavori e alle loro modalità, che in qualsiasi tempo potessero essere impartite dall'Amministrazione Provinciale nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito e dovrà riparare prontamente a tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere autorizzate potessero derivare sia alla strada e sue pertinenze, sia a terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno possa derivare dai lavori. In caso di inadempienza l'Amministrazione Provinciale provvederà d'ufficio e a carico del titolare.

SEZ. G NULLA OSTA PASSO CARRABILE

Nella conferenza del 24.02.2022 l'Ing. Coffarelli del Comune di Torre San Patrizio esprime tra l'altro il **nulla osta**, anche per **l'accesso carrabile all'impianto**.

SEZ.H PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Si dispone il rispetto del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del DPR 13 Giugno 2017 n° 120 relativo alle terre derivanti dagli scavi di sbancamento (elaborati VIA.05, VIA 05bis e VIA06)

- il volume di scavo derivante dallo sbancamento pari a circa **25.183 mc** per le strutture dell'impianto compostaggio; a questi vanno sommati **circa 5.650 mc** legati allo scavo per il collettore fognario per un totale di circa **30.833 mc**.
- il volume delle terre da riutilizzare nello stesso sito di scavo (per rilevati e rinterri) è di circa metri cubi **10.817 mc**;
- il volume delle terre da asportare e ricollocare fuori dal contesto impiantistico SAM è pari a **19.916 mc** circa per le quali il Comune di Porto Sant'Elpidio con nota prot. n. 9884 del 23.02.2021, ns prot. 2888 del 23.02.2021 ha ritenuto, per quanto di competenza, idoneo il sito individuato come deposito temporaneo, ricadente su terreno distinto catastalmente al foglio 12 part. 510 con destinazione agricola nel vigente PRG comunale e di proprietà della Soc. Ecoelpidiense, accertata l'idoneità dello stesso come specificato dall'art.4 del DPR 120/2017 denominato "Criteri per quantificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti" (vd. Elab. VIA 05bis).
- prima dell'inizio del conferimento delle terre a Porto Sant'Elpidio deve essere effettuata la comunicazione al Comune;
- nella gestione del deposito temporaneo vanno rispettate le indicazioni riportate nella Tav. VIA 06 rev.01 del 24.07.2021)
- il terreno, depositato temporaneamente su terreno distinto catastalmente al foglio 12 part. 510, verrà successivamente utilizzato per la Copertura Superficiale Finale del corpo discarica "Castellano" di Porto S. Elpidio
- prima dell'inizio dei lavori, il proponente comunica in via telematica, all'Autorità Competente a all'ARPAM competente per territorio i riferimenti dell'esecutore del Piano di Utilizzo [art.17 del DPR 120/2017]
- a conclusione dei lavori di scavo e di utilizzo l'esecutore (o il produttore) del Piano di Utilizzo deve inviare la dichiarazione di avvenuto utilizzo [All. 8] all'Autorità Competente, all'ARPAM competente per territorio, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione [art.7 del DPR 120/2017]
- il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato se nel corso delle attività intervengono modifiche sostanziali quali:
 - *l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del Piano di Utilizzo*
 - *la destinazione delle e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel Piano di Utilizzo*
 - *la destinazione delle e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo*
 - *la modifica delle tecnologie di scavo*

- in caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce di scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152.;
- la validità del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo è coincidente e compatibile sia con i tempi cronologici di esecuzione delle opere e dei manufatti previsti negli elaborati progettuali approvati sia con quelli relativi all'utilizzo delle terre come da progetto approvato;
- sono fatte salve tutte le disposizioni di cui *DPR 120/2017* con particolare riferimento agli articoli 6, 9, 15;
- sono fatte salve, inoltre, tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata di utilizzo delle terre e rocce da scavo ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18 del *DPR 120/2017*, al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, l'Autorità competente comunicherà i dati e gli estremi della presente procedura all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

OPERE COMPENSATIVE

(come da risultanze della conferenza finale del 05.08.2022)

La ditta propone come opera compensativa la redazione di un progetto di tutela architettonica e paesaggistica oltre che valorizzazione e sistemazione del sito archeologico presente nel perimetro dell'impianto riguardante i resti della Chiesa S. Pietro. Progetto che verrà redatto in base alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. La ditta inoltre propone la realizzazione delle opere di sistemazione e valorizzazione del sito archeologico come da progetto successivamente approvato per un importo totale massimo di circa 80.000,00 € comprensivo di progettazione ed dei lavori.

Si elencano i passaggi in sequenza per la valutazione ed approvazione del progetto di sistemazione e valorizzazione del sito archeologico:

- Indagine preventiva in cui si dovrà controllare che non ci sono altre emergenze archeologiche;
- Progetto di tutela che si concentrerà sul buffer di 15 metri in base alle indicazioni della Soprintendenza, schermature in legno, piante arboree, illuminazione, panchine, accesso con parcheggi ed altro;

Il progetto da sottoporre alla Soprintendenza riguarderà le opere diverse da quelle prescritte dalla predetta autorità per la tutela del bene;

La conferenza ha stabilito che la presentazione del progetto è fissata entro sei mesi a partire dalla data del parere finale sugli scavi da parte della Soprintendenza.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Roberto Fausti)